



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50061 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/69861 - Fax 0571/629355
C.F. e P.I. 00441780483

COMUNE DI CASTELFIORENTINO
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° del)



SOMMARIO

CAPO I^ - NORME GENERALI

- ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE - AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE
- ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E DURATA
- ART. 4 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
- ART. 5 - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO II^ - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
- ART. 8 - DOMANDA DI OCUPAZIONE
- ART. 9 - ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'ATTO
- ART.10-CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART.11- RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART.12-DEPOSITO CAUZIONALE
- ART.13- OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE
- ART.14- OBBLIGHI DEL GESTORE
- ART.15- TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART.16- CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
- ART.17- MODIFICA, REVOCA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART.18- RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART.19-IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- ART.20-IL SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

CAPO III^ - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

- ART. 21 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE
- ART. 22 - DETERMINAZIONE SUPERFICIE OCCUPATA
- ART. 23 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE
- ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE
- ART. 25 - COEFFICIENTI DA APPLICARE ALLA TARIFFA BASE DEL CANONE
- ART. 26 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

CAPO IV^ - AGEVOLAZIONI - ESCLUSIONI - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI

- ART. 27 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI- MAGGIORAZIONI
- ART. 28 - ESENZIONE
- ART. 29 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 30 - SANZIONI
- ART. 31 - ACCERTAMENTI
- ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 33 - RIMBORSI

CAPO V^ - NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 34 - NORME FINALI E TRANSITORIE
- ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629365
C.F. e P.I. 00441780483

CAPO I^ - NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL CANONE AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
A decorrere dall'anno di introduzione del presente canone non si applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507.
Il presente regolamento ne disciplina i criteri di applicazione, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su spazi ed aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dell'amministrazione, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge una servitù di pubblico passaggio, che sono sottratti all'uso generale della collettività.
2. Con i termini "spazi ed aree pubbliche" si intendono strade, aree, corsi, piazze, mercati attrezzati e non, nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.
3. I tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, sono comunali, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n° 285.
4. Con il termine "occupazione" si intende la disponibilità legittima o l'occupazione anche di fatto di suolo, sottosuolo, soprasuolo ed area pubblica.



ART. 3

TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E DURATA

Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee, la cui durata deve risultare necessariamente dal provvedimento di concessione.

1. Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni.

Le occupazioni iniziate o cessate in corso d'anno sono computate per l'intera annualità. In caso di volturazione della concessione in corso d'anno, la decorrenza dell'obbligazione per il nuovo soggetto inizierà dal primo gennaio dell'anno successivo, qualora il recedente abbia già assolto ai pagamenti per detta annualità.

2. Sono **temporanee** le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee per brevi periodi, si qualificano come ricorrenti se si ripetono più volte con le stesse caratteristiche nell'anno solare.

Queste possono beneficiare dei trattamenti previsti per le occupazioni di maggiore durata dietro sottoscrizione di convenzione-quietanza per il pagamento anticipato del canone.

ART. 4

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- OCCUPAZIONI E CIRCOLAZIONE ED OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento d'esecuzione, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e comunque di quelli adibiti ai servizi di emergenza, soccorso, di polizia, in uso a portatori di handicap e aziende di erogazione di pubblici servizi. Dovrà essere inoltre garantito il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, e non impedito l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale e dell'arredo urbano e, comunque concesse solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.

2. È facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.



- OCCUPAZIONI CON MANUFATTI DI QUALSIASI NATURA DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

1. L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali, all'interno del centro abitato, può essere consentita secondo quanto previsto dal Codice della Strada, oppure per l'intera superficie del marciapiede qualora venga consentito, in assoluta sicurezza, il passaggio pedonale nell'area sottostante il ponteggio. Nelle zone di rilevanza storico/ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.
2. Fuori del centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali, solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e dalla disciplina urbanistica del Comune.
3. L'occupazione di cui ai commi precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione/autorizzazione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ FINALIZZATA AL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE AREE ANTISTANTI GLI ESERCIZI PUBBLICI

1. L'occupazione del suolo pubblico finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di concessione/autorizzazione se connessa con l'attività dell'esercizio.
2. L'occupazione di cui al comma 1 può essere effettuata con tavoli e sedie ed altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore.
3. L'amministrazione comunale può prescrivere che tutti gli arredi, gli oggetti e le suppellettili presenti nell'area data in concessione debbano essere ricoverati all'interno del pubblico esercizio o in altro luogo idoneo durante il periodo di chiusura dello stesso.
4. Per le zone n. 1 e n. 3, la dimensione massima del suolo pubblico concedibile non può superare la dimensione della superficie interna di somministrazione dell'esercizio. Per gli esercizi dotati di servizi igienici adeguati alle esigenze delle persone diversamente abili, detta occupazione del suolo pubblico potrà essere aumentata del 50% oltre la dimensione di cui sopra.

- ESPOSITORI

L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze della stessa. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6881 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla vigente norma di settore, non necessita di permesso di occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il rispetto del codice della strada.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione/autorizzazione.
3. In occasione delle manifestazioni a carattere promozionale finalizzate alla rivitalizzazione del centro commerciale naturale, i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata possono occupare lo spazio antistante l'esercizio commerciale, seguendo le indicazioni fornite ogni volta dall'Amministrazione Comunale. Questa fattispecie non necessita di permesso di occupazione di suolo pubblico ed è esente da ogni forma di pagamento.

- OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ EDILIZIE

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono apposito titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria descritta nel modello di richiesta.
2. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico relative a lavori realizzabili da titoli abilitativi sono subordinate alla durata e validità dei provvedimenti edilizi.
3. Chiunque, anche in possesso di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Qualora l'occupazione interessi marciapiedi e percorsi pedonali, dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a garantire il transito di persone con ridotte capacità motorie.

- PASSI CARRABILI

Si definiscono passi carrabili quei manufatti, costruiti o apposti anche senza titolo, su suolo pubblico, come definiti dal D.Lgs. 285/95, aventi la specifica funzione di consentire l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Si considerano tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata. La concessione di occupazione è rilasciata al proprietario dell'immobile a cui il passo è assevitato. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se l'ente, previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A FILO DEL MANTO STRADALE (PASSI A RASO)

Si definiscono semplici accessi o passi a raso quelli che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, che espressamente autorizzati, espongono cartello segnaletico



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

consegnato dal Comune, idoneo segnale a tutelare l'accesso, costituendo divieto di sosta. In tal caso il canone dovuto è determinato con le stesse modalità dei passi carrabili.

L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

1. Nei casi di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico.

CARTELLI SEGNALETICI DI DIVIETO DI SOSTA ESPOSTI AI PASSI CARRABILI ED AGLI ACCESSI A RASO

Il cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, deve essere richiesto al Comune dai titolari delle concessioni, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti.

L'ufficio preposto consegna al titolare il cartello, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992.

Il cartello vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.

Per l'esposizione abusiva di segnali o cartelli di passo/accesso carrabile si applica, nei confronti del responsabile, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00 in relazione alla durata presunta dell'esposizione abusiva.

OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DI AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DALLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ STRUMENTALI A QUESTE

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per anno.

5. Le occupazioni temporanee con cantieri per l'installazione dei citati cavi, conduttore, impianti etc. sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori.

6. Dovrà essere stipulata da ciascun Ente gestore di pubblici servizi una convenzione da sottoscrivere con il Comune. La convenzione dovrà prevedere il deposito di una fidejussione a garanzia dei regolari ripristini pari ad un importo congruo rispetto alla media degli interventi effettuati negli anni precedenti, da rinnovarsi tacitamente fino a disdetta e/o modifica da parte dell'Ente garantito. Potrà essere richiesto un incremento della polizza, ove siano stati programmati interventi di particolare entità.



OCCUPAZIONE D'URGENZA

Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico;
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.
2. L'occupante deve comunque dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed all'Ufficio Tributi direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il rilascio della concessione/autorizzazione.
3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza, oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subirà una maggiorazione del 20%.
5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

OCCUPAZIONE ABUSIVA

1. Le occupazioni realizzate senza concessione/autorizzazione sono abusive. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca del titolo di concessione/autorizzazione;
 - che sono realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;
 - che sono effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, ai sensi del presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative. E' possibile non procedere alla riduzione in pristino quando l'occupante abusivo



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6651 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione/autorizzazione e successivamente provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, in caso di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del Codice Penale e dell'art. 20 del D. Lgs. 285/92 Codice della Strada e successive modificazioni, il Sindaco per le strade urbane e il Prefetto per quelle extra-urbane, o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti, e, se si tratta di occupazione ai fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione abusiva.

4. Alle occupazioni abusive viene applicata un'indennità, pari al canone relativo alla tipologia di occupazione maggiorato del cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere permanente l'indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione, impregiudicato quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992.

5. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. Le occupazioni abusive permanenti effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

RIPRISTINI A SEGUITO DI MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO

1. I soggetti titolari di concessione/autorizzazione relativa all'occupazione di suolo pubblico sono tenuti ad effettuare, al termine del periodo di occupazione, i ripristini necessari del suolo pubblico attenendosi al disciplinare di cui all'Allegato n. 1 del presente regolamento.

2. I ripristini effettuati saranno controllati dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio al fine di verificarne la corretta esecuzione.

3. Qualora il ripristino non sia stato effettuato nel rispetto del suddetto disciplinare il Comune disporrà le modalità d'intervento per eseguire il corretto ripristino assegnando un congruo termine in relazione all'entità dei lavori. In caso di inadempienza l'amministrazione comunale effettuerà direttamente il ripristino escutendo l'importo depositato a cauzione.

4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

ART. 5

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 68651 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780488

all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente ad uno o più contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ART. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE GESTIONE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della gestione, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Sino all'adozione della delibera di cui al comma 1, le attività saranno svolte secondo le modalità in essere all'atto dell'approvazione del presente regolamento.

CAPO II^ PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

ART. 7

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.



ART. 8

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda in bollo, tramite gli stampati predisposti direttamente presso l'ufficio preposto, almeno 15 giorni prima del periodo dell'occupazione. Sono fatte salve le occupazioni d'urgenza di cui ai precedenti articoli.
2. La domanda di concessione, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax ed l'indirizzo e-mail;
 - b. Per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapiti telefonici, numero di fax ed indirizzo e-mail;
 - c. il titolo per il quale dispone del fabbricato o dell'esercizio al quale è asservita l'occupazione.
 - d. il luogo dell'occupazione;
 - e. la misura dell'occupazione;
 - f. la durata dell'occupazione;
 - g. le modalità e tipologia di occupazione;
 - h. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

ART. 9

ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'ATTO

1. Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda.
2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.
3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti.
Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza sarà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici competenti, affinché il responsabile del procedimento comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepiscono i pareri acquisiti.
6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento del canone oggetto del presente Regolamento.



8. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione/autorizzazione/autorizzazione dell'occupazione o di diniego della stessa.

ART.10

CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico;
 - le misure e l'ubicazione dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - le condizioni, cui è subordinato il rilascio della concessione/autorizzazione, incluse quelle prescritte dall'Amministrazione Comunale a tutela dei diritti di terzi;
 - gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione/autorizzazione;
 - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
 - l'ammontare della cauzione, ove dovuta;
 - la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
 - l'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

ART. 11

RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilite dall'amministrazione;
 - versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 12

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione/modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi occupati, si richiede il rilascio di apposita cauzione nella misura di seguito indicata:
 - Euro 250,00 a mq per pavimentazioni in materiale lapideo, cotto, marciapiedi e/o percorsi pedonali comunque pavimentati;
 - Euro 100,00 a mq per pavimentazioni in asfalto o altro materiale, ivi compresi piazzali inghiaiaati.
 - Euro 50,00 a mq. per spazi ed aree pubbliche a prato o terreno compatto.



2. Al termine della concessione/autorizzazione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.
3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione/autorizzazione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'amministrazione.

ART 13

OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) osservare il divieto di subconcessione/autorizzazione o di trasferimento a terzi della concessione/autorizzazione;
 - f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
 - g) versare il canone alle scadenze previste;
 - h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori;
2. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dall'"Allegato I" del presente regolamento e dal regolamento edilizio.

ART. 14

OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

1. I provvedimenti di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche,



ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione/autorizzazione.

ART. 15

TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte degli uffici competenti.

ART. 16

CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione/autorizzazione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:

A) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 17 del presente regolamento.

B) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

ART. 17

MODIFICA, REVOCA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione/autorizzazione è sempre modificabile o revocabile senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità che rendano impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.

2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione/autorizzazione il canone è ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

3. La revoca dell'atto di concessione comporta il rimborso nel caso delle sole occupazioni temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune, quando si verificano:

a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;

b) violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

c) mancata occupazione del suolo di cui all'atto di concessione/autorizzazione senza giustificato motivo, entro i 90 gg. successivi al rilascio della concessione/autorizzazione nei casi di occupazione permanente o entro i 30 gg. successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee.

d) mancato pagamento di una annualità del canone per le occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.

e) il mancato pagamento del canone prima dell'inizio delle occupazioni nel caso di occupazioni temporanee, determina la decadenza automatica della concessione.

L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva



ART. 18

RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione/autorizzazione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione, oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata.
4. L'interruzione dell'occupazione non equivale a rinuncia.
5. La rinuncia da parte dell'interessato se l'occupazione non è iniziata, da comunicare all'ente entro 30 giorni dal rilascio della concessione, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
6. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

ART. 19

IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione/autorizzazione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.
3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
4. Ai fini della determinazione del canone di concessione/autorizzazione il rinnovo costituisce una nuova concessione/autorizzazione.

ART. 20

IL SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Se il titolare della concessione/autorizzazione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di scadenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione entro 60 giorni agli uffici competenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del trasferimento, al fine della cessazione dei suoi doveri derivanti dalla concessione.
Nella comunicazione deve indicare l'identificazione del soggetto a cui il bene è stato trasferito ed il relativo atto.



2. Il cedente è tenuto alla restituzione della concessione, senza alcun diritto al rimborso di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma d'indennizzo.
3. Entro gli stessi termini, Il nuovo titolare deve richiedere agli uffici competenti la voltura della concessione a pena di decadenza, proponendo una domanda con le indicazioni degli elementi di cui all'art. 8 del presente regolamento.
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
5. Il subentro non determina l'interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
6. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro un anno dalla data del decesso devono darne comunicazione agli uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano alla regolarizzazione del subentro a nuovo titolare dell'atto di concessione/autorizzazione.

CAPO III^ - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 21

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal comune in base agli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe del canone per le diverse tipologie di occupazione sono indicate nell'Allegato n. 3 del presente regolamento.

ART. 22

DETERMINAZIONE SUPERFICIE OCCUPATA

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non si fa comunque luogo all'assoggettamento al canone delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro



lineare "convenzionale". Stesso criterio vale per il calcolo della superficie da assoggettare a canone dei passi a raso per i quali è stato richiesto il divieto di sosta.

Per le occupazioni da parte dei distributori di carburanti, il canone è determinato unitariamente a serbatoio.

Per le aree mercatali, la superficie dell'occupazione è pari alla superficie del posteggio assegnato.

ART. 23

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE

1. Ai fini dell'applicazione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade ed aree del comune sono classificate in n. 4 categorie, secondo l'elenco Allegato n. 2 al presente regolamento, sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

1. Alle strade ed aree appartenenti alla 1ª categoria viene applicata la tariffa di base. COEFFICIENTE PARI A 1,00. (CENTRO URBANO)

2. La tariffa per le strade ed aree di 2ª categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1ª. COEFFICIENTE PARI A 0,80. (NUCLEO STORICO).

3. Alla tariffa per le strade ed aree di 3ª categoria viene applicata la tariffa di base. COEFFICIENTE PARI A 1,00. (CENTRO COMMERCIALE NATURALE).

4. La tariffa per le strade ed aree di 4ª categoria è ridotta in misura del 40% per cento rispetto alla 1ª. COEFFICIENTE PARI A 0,60. (FRAZIONI E ZONE ISOLATE).

ART. 24

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo, sottosuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa base annua per metro quadrato o metro lineare, con esclusione delle occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi è di € 30,76.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa base a giorno per metro quadrato o metro lineare, con esclusione delle occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, è di € 2,05.

Per occupazioni inferiori alla giornata, il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione.

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli, la tariffa base giornaliera si applica a fasce orarie non frazionabili.

ART. 25

COEFFICIENTI DA APPLICARE ALLA TARIFFA BASE DEL CANONE



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/68861 - Fax 0571/629355
C.F. e P.I. 00441780483

1. Sulla base di criteri indicati dall'art. 63 del D.L. 446/97 e stabiliti nell'art. 21 del Regolamento Comunale, alla tariffa di base come sopra stabilita, si applicano i seguenti coefficienti per la determinazione del canone:

1) VALORE AREA SOTTRATTA ALLA COLLETTIVITA'

Il coefficiente di valutazione del valore dell'area sottratta alla collettività è il valore per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 24 del presente regolamento.

VALORE AREA SOTTRATTA ALLA COLLETTIVITA'	COEFFICIENTE
Occupazioni suolo- sottosuolo – soprasuolo	1,00
Occupazioni con passi carrabili	0,50
Occupazioni con passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti	0,50
Divieto di sosta ed indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti al filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10	0,50

3) VALORE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 24 del presente regolamento.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

VALORE ECONOMICO OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, di servizi, pubblici esercizi ed altro	1,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

VALORE ECONOMICO OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di - attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante .	1,20
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6661 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alle manutenzioni delle reti di erogazione di - pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie	0,50
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche superiore a 10 mq.	0,20

4) PARTICOLARITA'

OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DI AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DALLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ STRUMENTALI A QUESTE.

La tariffa unitaria dettata dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 per detta annualità era pari a € 0,775, che attualizzata all'anno 2011, sulla base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre di ogni anno, è pari a Euro 0,965 per utenza e commisurata al numero di utenze presenti sul territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente ed annualmente dichiarate dal contribuente, come disciplinato nell'art. 4 del presente regolamento.

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a Euro 516,46.

OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI SOGGETTI DIVERSI:

L'occupazione è commisurata a chilometro lineare o frazione, il cui canone base unitario ammonta € 258,23 per le strade ed aree di prima categoria.

- OCCUPAZIONI TEMPORANEE VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI - FASCIE ORARIE

Per le occupazioni di suolo pubblico temporaneo realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono i loro prodotti, il canone si applica in base a tre fasce orarie distinte nell'arco delle 24 ore, basate sul diverso grado di beneficio economico ritraibile dalle medesime e più precisamente:

1^ FASCIA ORARIA – dalle 06,00 alle 14,00 per complessive ore 8 = coefficiente su tariffa oraria 1,50;



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441760483

- 2^ FASCIA ORARIA - dalle 14,00 alle 22,00 per complessive ore 8 = coefficiente su tariffa oraria 1, 00;
3^ FASCIA ORARIA - dalle 22,00 alle 06,00 per complessive ore 8 = coefficiente su tariffa oraria 0,50.

Le fasce orarie non sono frazionabili.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI – OCCUPAZIONE CON SERBATOI SOTTERRANEI = Canone annuo unico per ogni serbatoio € 60,00 su tutto il territorio comunale.

FORMULA DI CONTEGGIO DEL CANONE (Tariffa base x coefficiente di classificazione zone x coefficiente di valore area sottratta alla collettività x coefficiente valore economico retraibile dalla attività svolta x coefficiente di particolarità (ove previsto) = canone annuo e/o giornaliero e/o orario e/o a fascia oraria

2. In ogni caso l'importo del canone annuo non può essere inferiore a € 12,00;

ART. 26

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e non soggetto ad alcun frazionamento.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata al presente Regolamento, rapportato a giorno/ora ed in base alla superficie occupata, per la durata riportata nell'atto di concessione.

CAPO IV^ - AGEVOLAZIONI- ESCLUSIONI - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI- RISCOSSIONE COATTIVA – RIMBORSI.

ART. 27

AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI – MAGGIORAZIONI

PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

- Per le occupazioni permanenti del nucleo storico e del centro commerciale naturale realizzate da esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi, la tariffa beneficia di un coefficiente ridotto al 50% per il primo anno di attività.
- Per i venditori ambulanti e produttori agricoli, non titolari di posteggio fisso nei mercati, il canone è ridotto del 20%.
- Per le occupazioni abusive il canone è maggiorato del 50%.

PER ENTITA' DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
- Qualora una stessa area sia interessata da più occupazioni in verticale (es. suolo/soprasuolo) il canone si applica all'occupazione di maggiore superficie.
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq

PER DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Per occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a quindici giorni e fino a 30 giorni, la tariffa base è ridotta del 30%;

Per le occupazioni temporanee di durata superiore a trenta giorni, la tariffa è ridotta del 50%.

Le riduzioni suddette sono cumulabili.

Per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente, purchè il canone venga pagato alla sottoscrizione della convenzione per il pagamento anticipato, con perdita del diritto alla restituzione in caso di minore durata dell'occupazione convenzionata per motivazioni attribuibili all'occupante, è così ridotta:

- Convenzione-quietanza da 15 a 30 giorni = riduzione del 30% della tariffa;
- Convenzione-quietanza superiore a 30 giorni = riduzione del 30% più 50% della tariffa.

Per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee del suolo, aumentata del 20%.

ART.28

ESENZIONI

Sono esenti dal canone, purché debitamente autorizzate:

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, Associazioni partecipate dal Comune, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R.22.12.1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 2) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto; nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- 3) le occupazioni da parte delle vetture destinate al trasporto pubblico e privato nelle aree a ciò destinate.
- 4) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- 5) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/629355
C.F. e P.I. 00441780483

medesima;

- 6) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 7) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- 8) le occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero, senza fini di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di 3 (tre) giorni;
- 9) sosta di autocaravans come previsto dall' art. 185 D.Lgs. 10.09.93 n. 360 "Codice della Strada;
- 10) le occupazioni occasionali del commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti -
- 11) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- 12) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, sostituzione o abbellimento, di infissi e pareti, di durata non superiore ad una giornata;
- 13) occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- 14) occupazione spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- 15) occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico;
- 16) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 17) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici;
- 18) i balconi, i poggiali, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- 19) le occupazioni temporanee con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone, se non di superficie eccedente;
- 20) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore;
- 21) le occupazioni temporanee per lavori pubblici realizzate da ditte appaltatrici di Enti di cui al punto 1.

ART. 29

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I versamenti non sono dovuti ed i rimborsi non sono effettuati per importi minimi fino a 12 euro.

La mancata occupazione di uno spazio concesso o autorizzato per fatti imputabili al concessionario o soggetto autorizzato, non dà luogo alla restituzione del canone.

Versamento per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per l'intero anno solare e deve essere corrisposto in unica soluzione con autoversamento. Per canone annuo di importo superiore a € 500,00, a richiesta dell'interessato, è ammessa rateizzazione in 2 (due) rate la cui ultima scadenza non superi il 31 ottobre.

Per concessioni iniziate successivamente al 31 ottobre, non è ammessa rateizzazione.



2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, e l'attestato di versamento costituisce allegato della stessa.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il mese successivo alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
4. Il pagamento del canone va effettuato mediante utilizzo di apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, sia direttamente presso la Tesoreria Comunale che presso gli uffici postali.

Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, sia direttamente presso la Tesoreria Comunale che presso gli uffici postali.

Copia della quietanza costituisce allegato dell'atto di concessione /autorizzazione.

Qualora l'importo del canone risulti superiore a € 500,00, a richiesta dell'interessato, è ammessa rateizzazione in 2 (due) rate entro i termini di validità della concessione/autorizzazione.

Per i versamenti in convenzione/quietanza la seconda rata non può eccedere il 31 ottobre di ogni anno.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento del canone può essere effettuato, mediante versamento diretto al personale dell'Ufficio incaricato della riscossione, quale agente contabile, entro il termine dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti, il canone dovuto a seguito della sottoscrizione della convenzione-quietanza per pagamento anticipato deve essere versato direttamente al personale dell'Ufficio incaricato della riscossione, oppure a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, sia direttamente presso la Tesoreria Comunale che presso gli Uffici Postali con consegna della ricevuta al personale addetto al controllo del pagamento anticipato.

ART.30

SANZIONI

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento oltre la scadenza del canone o delle rate alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto.
2. Il mancato o parziale pagamento del canone comporta il diniego di una nuova concessione ai soggetti titolari, salvo regolarizzazione dell'insoluto.
3. Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa nella misura del 100% del canone dovuto, con un minimo di € 51,65, ferme restando le sanzioni stabilite dal D.L.vo 285/92; Qualora il Comune proceda d'ufficio alla immediata rimozione dell'occupazione abusiva, le relative spese sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente regolamento.
4. Il mancato pagamento del canone nei termini stabiliti, comporta l'applicazione, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno, oltre alle sanzioni previste.
5. Per le altre violazioni a norme del presente regolamento si rimanda alle sanzioni previste nei singoli articoli dello stesso.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50061 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6661 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

ART. 31

ACCERTAMENTI

- In caso di omesso¹, tardivo o parziale pagamento del canone, si provvede a notificare al trasgressore, anche a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, formale intimazione ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa. Nella diffida sono indicati gli importi del canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
- Trascorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento, l'ufficio procede alla riscossione coattiva, con l'addebito delle relative spese e oneri a carico dell'inadempiente.

ART. 32

RISCOSSIONE COATTIVA

Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, il Comune procede alla riscossione coattiva del canone, sanzioni, interessi ed altri oneri competenti, sia tramite ingiunzione di cui al R.D. 14.10.1910 n. 639, sia tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33

RIMBORSI

Il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione può chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla data in cui il versamento è stato effettuato, o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'istanza deve contenere le generalità del titolare del provvedimento, la quantificazione della richiesta e relativa motivazione, nonché le modalità di accredito. In allegato deve essere consegnata copia del versamento eccedente.

L'amministrazione, dopo aver accertato il diritto, dispone il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta. Entro lo stesso termine è emesso eventuale atto di diniego debitamente motivato.

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi legali.

Non sono dovuti rimborsi per importi minimi di cui all'art. 29 del presente regolamento.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6881 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 34

NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1- Quanto riscosso come tassa occupazione spazi ed aree pubbliche dal 1^o gennaio 2011 alla entrata in vigore del presente regolamento è da intendersi salvo conguaglio con le misure del canone.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
3. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.
4. Il Comune assicura la diffusione pubblica del presente regolamento.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.